



Arcidiocesi di Milano

Curia Arcivescovile

Avvocatura

I Venerdì dell'Avvocatura


La raccolta fondi

3° incontro – 13 dicembre 2013


Arcidiocesi di Milano – Ufficio Avvocatura

TIPOLOGIE

- 1. Le offerte istituzionali**
- 2. I testamenti e le donazioni**
- 3. L'8‰ e il 5‰**
- 4. Le offerte deducibili all'ICSC**
- 5. Le altre liberalità agevolate**
- 6. I contributi pubblici**



LE OFFERTE ISTITUZIONALI



LE OFFERTE ISTITUZIONALI

*[Le liberalità effettuate a favore della parrocchia **che NON sono agevolate** fiscalmente possono comunque essere attestate da una ricevuta sottoscritta dal parroco]*

Il sottoscritto, Parroco pro tempore e legale rappresentante della Parrocchia, con sede nel Comune di, prov., C.F.:, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n., del, avente esclusivamente finalità di religione e di culto

DICHIARA

di ricevere quale erogazione liberale la somma di euro
(.....) dal sig.

N.B.: La liberalità non è deducibile né detraibile

_____ lì _____

(esente da bollo: D.P.R. 642/72, all. B., n. 8, ultimo comma)

LE OFFERTE ISTITUZIONALI

*[Le liberalità effettuate a favore della parrocchia **CHE SONO DEDUCIBILI** dal reddito d'impresa]
redigere in duplice copia su carta intestata della parrocchia e numerare progressivamente
ricominciando da 1 ogni anno*

**Il sottoscritto, parroco e legale rappresentante della Parrocchia di,
con sede nel Comune di, prov., C.F.:, ente
ecclesiastico civilmente riconosciuto con decreto del Ministro dell'Interno del ...
pubblicato nella ... Gazzetta Ufficiale n. ..., del ..., avente esclusivamente finalità di
religione e di culto**

DICHIARA

**di ricevere quale erogazione liberale ai sensi e per gli effetti dell' art. 100, c. 2, lett. a) del
TUIR (D.P.R. 917/1986) la somma di euro (.....) dal sig.
....., [nella sua qualità di della società], con
domicilio/sede in, prov., via n., C.F./P.
IVA,**

_____ lì _____

timbro e firma

(esente da bollo: D.P.R. 642/72, all. B., n. 8, ultimo comma)

LE OFFERTE ISTITUZIONALI


DEDUCIBILITA': FONTI NORMATIVE

(art. 100, c. 2, lett. a, D.P.R. 917/1986)

deducibilità delle erogazioni «*fatte a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente **finalità** comprese fra quelle indicate nel primo comma [educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o **culto**]*»,

riconosciuta, sia ai fini IRES che IRPEF, fino al 2% del reddito d'impresa dichiarato

I TESTAMENTI E LE DONAZIONI



I TESTAMENTI E LE DONAZIONI

- è stata reintrodotta l'imposta sulle successioni e donazioni, ripristinando in parte l'efficacia della disciplina dettata dal D.Lgs. 346/1990 come vigente alla data del 24 ottobre 2001 (cfr. D.L. 262/2006, conv. L. n. 286/2006, art. 2, cc. 47-53)
- oggetto della nuova imposta: trasferimenti di diritti per causa morte, per donazione o a titolo gratuito e costituzione di vincoli di destinazione
- la normativa è richiamata in vita:
 - con modifiche in relazione alle aliquote
 - con l'abrogazione espressa di alcune disposizioni
- non risultano soppresse, e sono quindi applicabili, le ipotesi di esenzione previste dal D.Lgs. 346/1990


I TESTAMENTI E LE DONAZIONI

art. 3, D.Lgs. 346/1990: “Trasferimenti non soggetti all’imposta”

*«enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'**istruzione** o altre finalità di pubblica utilità»*

I trasferimenti esenti art. 3 sono anche:

- esenti anche da imposta registrazione sulle donazioni ex art. 53, D.Lgs. 346/90
- esenti anche da ipotecarie e catastali ex artt. 1 e 10, D.Lgs. 347/90



Applicabile in forza dell’equiparazione concordataria


LE OFFERTE ISTITUZIONALI

EQUIPARAZIONE CONCORDATARIA

*«Agli effetti tributari gli **enti** ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le **attività** dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di **beneficenza** o di **istruzione**.*

Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime» (art. 7, c. 3, L. 121/1985)

L' 8‰ E IL 5‰



3. Scelta della destinazione dell'8 e del 5 per mille dell'IRPEF

Il contribuente può destinare:

- l'otto per mille del gettito IRPEF allo Stato oppure ad una Istituzione religiosa;
- il cinque per mille della propria IRPEF a determinate finalità.

Le scelte della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF non sono in alcun modo alternative fra loro e possono pertanto essere entrambe espresse.

Tali scelte non determinano maggiori imposte dovute.

I contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione esprimono la scelta utilizzando l'apposita scheda, acclusa alla presente certificazione, che il sostituto d'imposta è tenuto a rilasciare debitamente compilata nella parte relativa al periodo d'imposta nonché ai dati del sostituto e del contribuente.

L' 8‰ E IL 5‰

3.1 Destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF

Il contribuente ha facoltà di destinare una quota pari all'otto per mille del gettito IRPEF:

- a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale;
- a scopi di carattere religioso o caritativo a diretta gestione della Chiesa cattolica;
- per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, sia direttamente sia attraverso un ente all'uopo costituito da parte dell'Unione Italiana delle Chiese cristiane avventiste del settimo giorno;
- per interventi sociali ed umanitari anche a favore dei paesi del terzo mondo da parte delle Assemblee di Dio in Italia;
- a scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale a diretta gestione della Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste e Valdesi;
- per gli interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, direttamente dalla Chiesa Evangelica Luterana in Italia e attraverso le Comunità ad essa collegate;
- per la tutela degli interessi religiosi degli ebrei in Italia, per la promozione della conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché ad interventi sociali e umanitari volti in special modo alla tutela delle minoranze contro il razzismo e l'antisemitismo a diretta gestione dell'Unione delle Comunità ebraiche;
- per il mantenimento dei ministri di culto, per la realizzazione e la manutenzione degli edifici di culto e di monasteri, per scopi filantropici, assistenziali, scientifici e culturali da realizzarsi anche in paesi esteri della Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa;
- per fini di culto, istruzione assistenza e beneficenza a favore della Chiesa apostolica in Italia.

La ripartizione tra le Istituzioni beneficiarie avviene in proporzione alle scelte espresse. La quota d'imposta non attribuita viene ripartita secondo la proporzione risultante dalle scelte espresse; la quota non attribuita, proporzionalmente spettante alle Assemblee di Dio in Italia è devoluta alla gestione statale.

La scelta va espressa apponendo la propria firma nel riquadro corrispondente ad una soltanto delle sette istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF. Inoltre, il contribuente deve dichiarare di essere esonerato dall'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi, apponendo la firma in fondo alla scheda.

L' 8‰ E IL 5‰

3.2 Destinazione del 5 per mille dell'IRPEF

Il contribuente ha facoltà di destinare una quota pari al cinque per mille della propria IRPEF alle seguenti finalità:

- a) sostegno a favore di:
 - volontariato e altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni;
 - associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali, previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
 - associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lett.a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
- b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;
- c) finanziamento della ricerca sanitaria;
- d) sostegno alle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;
- e) attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
- f) associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale, individuati secondo i criteri fissati nell'art. 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 2 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2009, n. 88, come modificato dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 16 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2009, n. 10.

I contribuenti esonerati sono ammessi ad effettuare la scelta se nel punto 5, parte B dati fiscali della certificazione (CUD 2013), risultano indicate ritenute.

La scelta va espressa apponendo la propria firma nel riquadro corrispondente ad una soltanto delle diverse finalità destinatarie della quota del cinque per mille dell'IRPEF. Inoltre, il contribuente deve dichiarare di essere esonerato dall'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi, apponendo la firma in fondo alla scheda.

Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale del soggetto cui intende destinare direttamente la quota del cinque per mille dell'IRPEF.

Gli elenchi dei soggetti cui può essere destinata la quota del cinque per mille dell'IRPEF sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

L' 8% E IL 5%

3.3 Modalità di invio della scheda

Per comunicare la scelta, la scheda va presentata, in busta chiusa, entro lo stesso termine di scadenza previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi Mod. UNICO 2013 Persone Fisiche con le seguenti modalità:

- allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmetterla all'Amministrazione finanziaria. Il servizio di ricezione della scheda da parte degli uffici postali è gratuito;
- ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (professionista, CAF, ecc.). Quest'ultimo deve rilasciare, anche se non richiesta, una ricevuta attestante l'impegno a trasmettere le scelte. Gli intermediari hanno facoltà di accettare la scheda e possono chiedere un corrispettivo per l'effettuazione del servizio prestato.

La busta da utilizzare per la presentazione della scheda deve recare l'indicazione "SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO E DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF", il codice fiscale, il cognome e nome del contribuente.

La scheda deve essere integralmente presentata anche nel caso in cui il contribuente abbia espresso soltanto una delle scelte consentite (otto o cinque per mille dell'IRPEF). Inoltre, la scheda per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF può essere presentata direttamente dal contribuente avvalendosi del servizio telematico.

LE LIBERALITÀ ALL'ICSC

REGIME FISCALE



```
graph LR; A[REGIME FISCALE] --> B[ruolo di promozione della parrocchia]; A --> C[deducibilità da IRPEF]; A --> D[limite 1.033 euro]; A --> E[solo a favore di ICSC]; A --> F[ricevute da ICSC e soggetti autorizzati]; A --> G[possibilità di utilizzo carta di credito]; A --> H[versamenti anche tramite internet]; A --> I[www.sovvenire.it]
```

ruolo di promozione della parrocchia

deducibilità da IRPEF

limite 1.033 euro

solo a favore di ICSC


ricevute da ICSC e soggetti autorizzati

possibilità di utilizzo carta di credito

versamenti anche tramite internet

www.sovvenire.it

LE ALTRE LIBERALITÀ AGEVOLATE



BENI CULTURALI

MANUTENZIONE E RESTAURO

D.P.R. 917/1986, artt. 15, 100 E 147 – (Ris. 5 aprile 2005, n. 42/E)

DETRAIBILITÀ/DEDUCIBILITÀ

Le erogazioni liberali effettuate a favore di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, ricerca e documentazione di rilevante valore culturale e artistico (comprese le parrocchie e gli altri enti ecclesiastici: cf Sentenza Consiglio di Stato 66/1989) finalizzate alla manutenzione, protezione e restauro dei beni soggetti a tutela sono oneri che il TUIR riconosce:

- detraibili per le persone fisiche (art. 15, c. 1, lett. h)
- detraibili per enti non commerciali (art. 147)
- deducibili per i soggetti con reddito d'impresa (art. 100, c. 1, lett. f)

BENI CULTURALI

MANUTENZIONE E RESTAURO

Anche gli enti non commerciali possono effettuare liberalità per il recupero dei beni culturali agevolate fiscalmente:

- detraibili (come per le persone fisiche) nell'ambito delle attività istituzionali
(art. 146, D.P.R. 917/1986)
- deducibili (come per i soggetti titolari di reddito d'impresa) nell'ambito dell'attività commerciale esercitata
(artt. 146 e 100,c. 2, lett. f, D.P.R. 917/1986)

BENI CULTURALI

MANUTENZIONE E RESTAURO

Procedura da concordare con la Soprintendenza ai fini del riconoscimento della detraibilità/deducibilità delle liberalità (procedura possibile):

- all'atto della presentazione della richiesta di autorizzazione per svolgere i lavori, la parrocchia manifesta la volontà di ricevere erogazioni liberali agevolate (detraibili e deducibili) e chiede l'apposizione di un termine per il loro utilizzo;
- il benefattore, successivamente alla concessione dell'autorizzazione della Soprintendenza, eroga il contributo mediante canale bancario o postale;
- la parrocchia rilascia una specifica ricevuta all'offerente e ne trasmette copia alla Soprintendenza.

BENI CULTURALI

MANUTENZIONE E RESTAURO

IRPEF/IRES: semplificazione procedura


D.L. 201/2011, art. 40. c. 9

*«La **documentazione e le certificazioni** attualmente richieste ai fini del **conseguimento delle agevolazioni fiscali** in materia di beni e attività culturali previste dagli articoli 15, comma 1. lettere g) ed h), e 100, comma 2, lettere e) ed f), del TUIR **sono sostituite da un'apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà**, presentata dal richiedente al Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, relativa alle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento degli interventi e delle attività cui i benefici si riferiscono. Il Ministero per i beni e le attività culturali esegue controlli a campione ai sensi degli articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni»*

BENI CULTURALI

MECENATISMO CULTURALE

Sono agevolate le liberalità di soggetti titolari di reddito d'impresa effettuate a favore dei soggetti individuati dal Ministero dei beni e le attività culturali con apposito decreto (D.M. 3.10.2002) per la tutela, conservazione, promozione, gestione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali



**deducibili dal reddito d'impresa
(D.P.R. 917/1986, art. 100, c. 2, lett. m)**

BENI CULTURALI

MECENATISMO CULTURALE (DM 3.1.2002 – art. 1)

1. Possono essere destinatari di erogazioni liberali in denaro, a condizione che non perseguano fini di lucro ed il **proprio atto costitutivo o statuto preveda lo svolgimento di compiti istituzionali nei settori dei beni culturali** e dello spettacolo e vi sia effettivo svolgimento di corrispondente attività di realizzazione di programmi culturali negli stessi settori, i soggetti o categorie di soggetti di seguito elencati:

BENI CULTURALI

MECENATISMO CULTURALE

(DM 3.1.2002 – art. 1)

«h) le persone giuridiche private che sono titolari o gestori di musei, gallerie, pinacoteche, aree archeologiche o raccolte di altri beni culturali o universalità di beni mobili comunque soggetti ai vincoli e alle prescrizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, funzionalmente organizzati ed aperti al pubblico per almeno cinque giorni alla settimana con orario continuato o predeterminato;

i) le persone giuridiche private che esercitano attività dirette a formare e diffondere espressioni della cultura e dell'arte, così come definite dall'art. 148 e segg. decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112»


ISTITUTI SCOLASTICI

D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, articolo 13

*«Le erogazioni liberali a favore degli **istituti scolastici** di ogni ordine e grado, statali e paritari **senza scopo di lucro** appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa»*

ISTITUTI SCOLASTICI

CONDIZIONI

- ❑ requisiti richiesti
 - appartenenza al sistema nazionale di istruzione di cui alla L. 62/2000
 - mancanza di scopo di lucro
 - ❑ destinazione delle liberalità
 - innovazione tecnologica
 - edilizia scolastica
 - ampliamento dell'offerta formativa
-  NO utilizzo per attività diverse dalla scuola eventualmente svolte dall'ente

ONLUS

- solo in presenza di “ramo Onlus”
- da utilizzare esclusivamente nell’attività del “ramo Onlus”
- con il rispetto di tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 460 del 1997

I CONTRIBUTI PUBBLICI

DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE

Qualsiasi prestazione, in denaro o in natura, che l'ente pubblico eroga a favore dell'ente ecclesiastico, vi sia o meno una prestazione corrispettiva di quest'ultimo.

- *Contributi a fondo perso*
- *Contributi corrispettivi*
- *Contributi per l'acquisto di beni ammortizzabili*

I CONTRIBUTI PUBBLICI

DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE

Circolare 34/E 21 novembre 2013

«un contributo assume rilevanza ai fini IVA se erogato a fronte di un'obbligazione di dare, fare, non fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive. In altri termini, il contributo assume natura onerosa e configura un'operazione rilevante agli effetti dell'Iva quando tra le parti intercorre un rapporto giuridico sinallagmatico, nel quale il contributo ricevuto dal beneficiario costituisce il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto»

I CONTRIBUTI PUBBLICI

DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE

Circolare 34/E 21 novembre 2013

CRITERI GENERALI

a) contributi:

- erogazioni effettuate in esecuzione di norme che prevedono l'erogazione di benefici al verificarsi di presupposti predefiniti (es. 8‰)
- erogazioni previste e disciplinate dai Regolamenti degli enti pubblici (art. 12, L. 241/1990)
- erogazioni il cui procedimento è definito a livello comunitario ed attuato nell'ordinamento italiano attraverso bandi o delibere di organi pubblici
- somme erogate da enti pubblici soci quali apporti di capitale

I CONTRIBUTI PUBBLICI

DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE

Circolare 34/E 21 novembre 2013

CRITERI GENERALI

a) corrispettivi:

- erogazioni conseguenti alla stipula di contratti in base al codice dei contratti pubblici
- erogazioni-corrispettivo a fronte di prestazioni di servizi anche se i contratti sono stipulati al di fuori o in deroga alle norme del codice dei contratti pubblici

I CONTRIBUTI PUBBLICI

DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE

Circolare 34/E 21 novembre 2013

CRITERI SUSSIDIARI

- a) acquisizione da parte dell'ente pubblico dei risultati dell'attività finanziata o corrispettività tra erogazione di denaro e attività finanziata
- b) la previsione nella convenzione della *“clausola risolutiva”*, essendo la risoluzione applicabile soltanto ai contratti a prestazioni corrispettive, nei quali *«il sacrificio di ciascuna delle parti trova la sua giustificazione nella controprestazione che deve essere eseguita dall'altra (vincolo sinallagmatico)»*
- c) l'obbligo *«di risarcimento del danno derivante da inadempimento»*, che *«evidenzia un interesse patrimoniale da parte del soggetto erogatore, senza, peraltro, che l'aspetto meramente formale prevalga sul sostanziale assetto voluto dalle parti»*

I CONTRIBUTI PUBBLICI

INQUADRAMENTO: TITOLO GIURIDICO

- Contributo riconosciuto in forza di un atto normativo, anche generale:
 - *LR Lombardia n. 19 del 6 agosto 2007 – Norme sul sistema di istruzione e formazione,*
 - *L. n. 328 dell'8 novembre 2000 - Legge quadro sistema integrato servizi sociali, art. 11, co. 3 – Accreditemento e corresponsione di tariffe per i servizi erogati;*
 - *D.Lgs. 502 del 30 dicembre 1992 – Riordino della disciplina in materia sanitaria, art 8-quinquies – Accreditemento e Contrattualizzazione;*
 - *L. n. 62 del 10 marzo 2000 - Parità scolastica.*
- Contributo riconosciuto in forza di decisione autonoma del Comune:
 - *Regolamento comunale*
- Contributo riconosciuto in forza di un bando pubblico che finanzia particolari iniziative
- Contributo riconosciuto in forza di un atto contrattuale
 - *Questa ipotesi di contributo si configura – più correttamente – come un **corrispettivo** relativo ad un contratto di appalto di servizi.*

I CONTRIBUTI PUBBLICI

INQUADRAMENTO: DESTINAZIONE DEL CONTRIBUTO

- **Attività istituzionale di religione e culto** (art. 16, lett. a, L. 222/85: *attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana*).
- **Attività non istituzionale e non commerciale** (diverse da quelle di cui all'art. 16, lett. a, L. 222/85 svolte con modalità che escludono la commercialità, ovvero assenza di abitualità - organizzazione, oppure assenza di un corrispettivo).
- **Attività non istituzionale e commerciale** (attività svolta abitualmente, con una struttura organizzata e in presenza di corrispettivo; non rileva il fatto che l'attività non produca utili).

I CONTRIBUTI PUBBLICI

per le attività di religione e culto e per attività “diverse” non commerciali:

 **A FONDO PERSO**

1. La parrocchia non assume alcun obbligo (se non quello di non distrarre il contributo dalla finalità per cui è attribuito).
2. La decisione di erogarlo è “unilaterale”, anche se la parrocchia può richiederlo.
3. Fiscalmente non ha rilevanza in quanto il TU 917/86 non lo riconduce tra i redditi diversi e non costituisce reddito di impresa (in forza di ciò è evidente la non soggezione neppure all’IVA).
4. Non deve essere assoggettato ad alcuna ritenuta d’acconto.

Esempio:

- i contributi per l’attività istituzionale di oratorio estivo;
- i contributi per aver svolto attività socialmente meritorie;
- i contributi “una tantum” per specifiche iniziative (... *con il patrocinio*);
- i contributi dall’8% degli oneri di urbanizzazione per le strutture parrocchiali (istituzionali, non commerciali).

I CONTRIBUTI PUBBLICI

per le attività commerciali:  CORRISPETTIVI

1. È erogato in riferimento ad una attività considerata “d’impresa o commerciale” e la parrocchia assume l’obbligo di garantire la prestazione (il servizio oggetto dell’attività).
2. La parrocchia non può destinare ad altra attività il contributo (ovvero deve essere registrato nella contabilità commerciale).
3. Ai fini IRES è un componente positivo di reddito in quanto prestazione corrispettiva (ricavo ex art. 85, lett. g, DPR 917/86).
4. Ai fini IVA ha il medesimo regime dell’attività per la quale è erogato (imponibile o esente).
5. È imputato per competenza (ovvero quando è liquido e esigibile).
6. È assoggettato a ritenuta d’acconto del 4%.

Esempio:

- I contributi erogati in forza di convenzione, contratto, accordo, se tale atto obbliga entrambe le parti ad una prestazione sinallagmatica (scuola materna, RSA, attività di consultorio...)

I CONTRIBUTI PUBBLICI

per le attività commerciali (acquisto beni ammortizzabili):

1. È erogato per acquistare beni strumentali, senza che la parrocchia si impegni per alcuna controprestazione, se non ad utilizzarlo per questa finalità.
2. Non è un corrispettivo.
3. Concorre però a determinare il reddito poiché riduce l'importo della quota di ammortamento (un minor componente negativo di reddito).
4. Ai fini IVA non è un corrispettivo e quindi è fuori dal campo IVA.
5. Non deve essere assoggettato ad alcuna ritenuta d'acconto.

Esempio:

I contributi erogati al fine di ristrutturare, edificare, o per l'acquisto di strumenti necessari e utili all'attività svolta.

I CONTRIBUTI PUBBLICI

per le attività commerciali (a fondo perso):

1. È erogato in riferimento ad una attività considerata commerciale, ma senza che la parrocchia assuma alcuna obbligazione corrispettiva.
2. L'erogazione del contributo agevola l'attività in quanto garantisce un introito che permette di gestirla a prezzi più contenuti.
3. La parrocchia non può destinare ad altra attività il contributo e deve registrarlo nella contabilità commerciale.
4. Ai fini IRES è un componente positivo di reddito (sopravvenienza ex art. 88, co. 3, lett. b, T.U.I.R.) ma non è soggetto ad IVA in quanto manca un presupposto oggettivo: non è un corrispettivo.
5. Si imputa per cassa ed è possibile "spalmarlo" su più periodi d'imposta:
«nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto»
6. È assoggettato a ritenuta d'acconto del 4%.

Esempio:

- I contributi a sostegno dell'attività di scuola materna, erogati al di fuori delle convenzioni previste dalla normativa;
- I contributi erogati – a posteriori – per qualsiasi attività commerciale svolta dall'ente non commerciale.